

OGGETTO: Nuovo limite per i pagamenti in contanti

Spett.le Associazione

con il seguente documento informativo desideriamo ricordarLe che, **a partire dal 1° di gennaio, i pagamenti con denaro contante** effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, **dovranno essere inferiori alla soglia di mille euro.**

Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato ulteriormente ridotto il limite per effettuare pagamenti in contanti. In particolare, in virtù di quanto già dettato dal comma 3-bis dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, e poi nello specifico disposto dall'articolo 18 del DL 124/2019, **i pagamenti con denaro contante effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, dovranno essere inferiori alla soglia di mille euro.**

Riduzione del limite di utilizzo del denaro in contanti

Dal 1° gennaio del 2022 il limite per la circolazione del contante si è abbassato passato da 2.000 a 1.000 euro.

E' quindi ora vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (si confronti l'articolo 49 del Dlgs 231/2007).

Detto limite si applica alle seguenti tipologie di transazioni:

- ✓ trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera,
- ✓ trasferimento di titoli al portatore in euro o valuta estera,
- ✓ libretti di deposito bancari o postali al portatore;

Per gli stranieri che spendono in Italia è prevista invece un'apposita deroga disciplinata dall'articolo 3 del Dl 16/2012, convertito nella legge 44/2012. Grazie a essa, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo effettuati da persone con cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato Italiano il limite per il trasferimento di denaro contante è infatti elevato a 15mila euro. La deroga dei pagamenti è soggetta, tuttavia, ad alcuni adempimenti posti a carico del venditore del bene o del servizio acquistato, tra cui l'invio di una comunicazione all'agenzia delle Entrate e il deposito dell'incasso il giorno successivo presso un intermediario autorizzato.

I trasferimenti superiori ai predetti limiti, indipendentemente dalla loro causa o dal loro titolo, sono vietati anche quando sono effettuati per mezzo di più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e possono essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. In questo caso, sempre la normativa antiriciclaggio definisce quale sia un'operazione frazionata, definendo come tale un'operazione unitaria

sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Resta ferma la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano quindi nel divieto:

1. quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per operazioni "indipendenti tra loro" non legate da un unico ordine);
2. quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);
3. i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato, prestabilito e annotati in fattura.

E sempre consentito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge avvenga in parte in modo tracciato (assegno, bonifico, carte di debito o di credito munite di IBAN) e in parte in contanti, purché quest'ultima sia inferiore ai limiti di legge vigenti tempo per tempo.

Anche gli Enti del Terzo Settore, e del Non profit in genere, dovranno necessariamente adeguare la propria organizzazione amministrativa, onde poter rispettare il limite sopra descritto. Ciò al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni sulla limitazione del contante. Ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 50mila euro, con il minimo edittale ridotto anch'esso dal 1° 8 gennaio 2022.

Perugia, 11 gennaio 2022

*A cura di Antonio Sisca – Dottore Commercialista Revisore Legale, Esperto in materia di Terzo Settore- Consulente del CESVOL Umbria